



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LA SPEZIA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SAVONA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI IMPERIA

IL TERZO SETTORE VERSO IL 2026: SCENARI ATTUALI E PROSPETTIVE FUTURE

14 LUGLIO 2025

Verso il Congresso Nazionale Genova 22-24 ottobre 2025

Il dottore commercialista protagonista dell'innovazione sociale e dell'evoluzione delle imprese: una professione che non si ferma mai

“Non si può mai attraversare l'oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva”



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LA SPEZIA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SAVONA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI IMPERIA

Verso il Congresso Nazionale Genova 22-24 ottobre 2025

Prof. Andrea Fusaro - NOTAIO

Il dottore commercialista protagonista dell'innovazione sociale e dell'evoluzione delle imprese: una professione che non si ferma mai

“Non si può mai attraversare l’oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva”



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LA SPEZIA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SAVONA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI IMPERIA

Verso il Congresso Nazionale Genova 22-24 ottobre 2025

1) INDICAZIONI GIURISPRUDENZIALI ANTERIORI ALLE RIFORME DEL TERZO MILLENNIO

Il dottore commercialista protagonista dell'innovazione sociale e dell'evoluzione delle imprese: una professione che non si ferma mai

“Non si può mai attraversare l’oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva”



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LA SPEZIA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SAVONA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI IMPERIA

Verso il Congresso Nazionale Genova 22-24 ottobre 2025

1) INDICAZIONI GIURISPRUDENZIALI ANTERIORI ALLE RIFORME DEL TERZO MILLENNIO

Le associazioni non riconosciute costituiscono un'organizzazione di persone legate tra loro dal perseguimento di un fine di comune interesse. In mancanza di una normativa giuridica più dettagliata, sono gli accordi interni che ne regolano l'ordinamento e solo in mancanza di una diversa volontà espressa dagli associati è possibile fare ricorso, di volta in volta, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi analoghi per le associazioni riconosciute, per le società e anche in tema di comunione, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto. Pertanto, esattamente, è fatto riferimento all'art. 2504 c.c., relativo alla fusione di società, in ipotesi che risulti accertato (con indagine di fatto, che si sottrae al controllo di legittimità, se il relativo apprezzamento è congruamente e logicamente motivato) che due associazioni non riconosciute si sono unificate, dando luogo alla loro estinzione ed alla successione a titolo universale, in tutti i loro rapporti, dell'organismo nato dalla unificazione. Cassazione civile, Sez. II, 6 luglio 2021, 19057

L'incorporazione di un'associazione o comitato non riconosciuti in un'associazione o comitato riconosciuti determina la successione dell'incorporante nei rapporti giuridici dell'incorporato, che si estingue. Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza 9 ottobre 2020, n. 21880

Il dottore commercialista protagonista dell'innovazione sociale e dell'evoluzione delle imprese: una professione che non si ferma mai

“Non si può mai attraversare l’oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva”



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LA SPEZIA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SAVONA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI IMPERIA

Verso il Congresso Nazionale Genova 22-24 ottobre 2025

2) RIFORMA DELLE SOCIETÀ DEL 2003 INTRODUZIONE DELLA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA

Il dottore commercialista protagonista dell'innovazione sociale e dell'evoluzione delle imprese: una professione che non si ferma mai

“Non si può mai attraversare l'oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva”



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LA SPEZIA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SAVONA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI IMPERIA

Verso il Congresso Nazionale Genova 22-24 ottobre 2025

-ART. 2500 *SEXIES* CODICE CIVILE

Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione [2437-2437 *sexies*] di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.

Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.

I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.

Il dottore commercialista protagonista dell'innovazione sociale e dell'evoluzione delle imprese: una professione che non si ferma mai

“Non si può mai attraversare l’oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva”



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LA SPEZIA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SAVONA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI IMPERIA

Verso il Congresso Nazionale Genova 22-24 ottobre 2025

-ART. 2500 *SEPTIES* CODICE CIVILE

Le società disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.

Si applica l'articolo 2500 *sexies*, in quanto compatibile.

La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.

La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il capo II del titolo II del Libro primo ricollega all'atto di fondazione o alla volontà del fondatore.

Il dottore commercialista protagonista dell'innovazione sociale e dell'evoluzione delle imprese: una professione che non si ferma mai

“Non si può mai attraversare l’oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva”



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LA SPEZIA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SAVONA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI IMPERIA

Verso il Congresso Nazionale Genova 22-24 ottobre 2025

-ART. 2500 *OCTIES* CODICE CIVILE

I consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo.

La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.

La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.

La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o, in mancanza, dell'articolo 31.

Il dottore commercialista protagonista dell'innovazione sociale e dell'evoluzione delle imprese: una professione che non si ferma mai

“Non si può mai attraversare l’oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva”



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LA SPEZIA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SAVONA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI IMPERIA

Verso il Congresso Nazionale Genova 22-24 ottobre 2025

3)ART. 42 *BIS* CODICE CIVILE INSERITO DALL'ART. 98, COMMA 1, D. LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117

Il dottore commercialista protagonista dell'innovazione sociale e dell'evoluzione delle imprese: una professione che non si ferma mai

“Non si può mai attraversare l'oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva”



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LA SPEZIA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SAVONA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI IMPERIA

Verso il Congresso Nazionale Genova 22-24 ottobre 2025

3)ART. 42 BIS CODICE CIVILE INSERITO DALL'ART. 98, COMMA 1, D. LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117

Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500 *sexies*, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, art. 2500 *bis* del c.c., 2500 *ter*, secondo comma, 2500 *quinqies* e 2500 *novies*, in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore

Il dottore commercialista protagonista dell'innovazione sociale e dell'evoluzione delle imprese: una professione che non si ferma mai

“Non si può mai attraversare l’oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva”



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LA SPEZIA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SAVONA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI IMPERIA

Verso il Congresso Nazionale Genova 22-24 ottobre 2025

4) Unica disposizione inserita nel codice civile dalla riforma del Terzo settore, l'art. 42 bis c.c. rappresenta l'esito di una evoluzione dapprima giurisprudenziale, poi legislativa, le cui precedenti fasi sono scandite dalla introduzione della trasformazione eterogenea agli artt. 2500 *septies* ed *octies* (cui si riferiscono le disposizioni transitorie contenute nell'art. 223 *octies*), quindi dalla disciplina delle operazioni straordinarie delle imprese sociali (art. 13 d.lgs. 155/2006).

L'art. 42-bis c.c. al primo comma recepisce le aperture accordate dalla più recente giurisprudenza, liberalizzando le operazioni straordinarie all'interno degli enti del titolo II del libro I del codice civile: la trasformazione (al secondo comma), le fusioni e le scissioni (al terzo), poi regolando la pubblicità (il quarto e ultimo comma).

Il dottore commercialista protagonista dell'innovazione sociale e dell'evoluzione delle imprese: una professione che non si ferma mai

“Non si può mai attraversare l’oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva”



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LA SPEZIA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SAVONA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI IMPERIA

Verso il Congresso Nazionale Genova 22-24 ottobre 2025

5) La fusione è attuabile nella versione c.d. propria, a esito della quale prende vita un nuovo ente, oppure per incorporazione (art. 2501, 1° c., c.c.) seguendo il procedimento tratteggiato dalle norme societarie richiamate dall'art. 42 *bis* c. c., con gli opportuni adattamenti. Le regole generali sono state integrate, ad esempio attraverso la richiesta all'organo amministrativo di predisporre un elenco dei creditori (art. 42 *bis*, 2° comma, c.c.), evidentemente diretto ad agevolare l'individuazione dei soggetti legittimati all'opposizione, nonché una relazione illustrativa delle motivazioni e degli effetti della trasformazione, mutuata dalla disciplina delle trasformazioni regressive. Quali maggioranze deliberative sembrano doversi confermare quelle richieste per le modifiche statutarie, salvo far capo ai *quorum* previsti per lo scioglimento in ipotesi di mutamento del tipo.

Il dottore commercialista protagonista dell'innovazione sociale e dell'evoluzione delle imprese: una professione che non si ferma mai

“Non si può mai attraversare l’oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva”



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LA SPEZIA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SAVONA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI IMPERIA

Verso il Congresso Nazionale Genova 22-24 ottobre 2025

6) Il rinvio da parte dell'art. 42 bis, 3° c., c.c. alla disciplina societaria comporta la replica della consueta scansione progetto, delibera, atto, che si apre con l'elaborazione di un progetto da parte dei rispettivi organi deliberativi. Quale adempimento preliminare, anche nelle fusioni e scissioni fra ETS occorre appunto la redazione del progetto prescritto dall'art. 2501-ter c.c. (esteso alla scissione in forza del richiamo operato dall'art. 2506-ter, 5c., c.c.) nonché, salva la rinuncia unanime degli associati o dei partecipanti (in applicazione dell'art. 2501-quinquies, 4 c., c.c.), la relazione degli amministratori prescritta dall'art. 2501-quinquies c.c., la quale peraltro, difettando alcun rapporto di cambio, verrebbe redatta al solo fine di illustrare i contenuti del progetto. In ragione di questa circostanza, deve ritenersi superflua la relazione degli esperti prescritta dall'art. 2501-sexies c.c.

Il dottore commercialista protagonista dell'innovazione sociale e dell'evoluzione delle imprese: una professione che non si ferma mai

“Non si può mai attraversare l'oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva”



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LA SPEZIA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SAVONA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI IMPERIA

Verso il Congresso Nazionale Genova 22-24 ottobre 2025

7) ART. 12 D. L. VO 3 LUGLIO 2017, N. 112

TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Il dottore commercialista protagonista dell'innovazione sociale e dell'evoluzione delle imprese: una professione che non si ferma mai

“Non si può mai attraversare l'oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva”



Verso il Congresso Nazionale Genova 22-24 ottobre 2025

1. (Salvo quanto specificamente previsto dal codice civile per le società cooperative, la trasformazione), la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.
3. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

Il dottore commercialista protagonista dell'innovazione sociale e dell'evoluzione delle imprese: una professione che non si ferma mai

“Non si può mai attraversare l’oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva”



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LA SPEZIA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SAVONA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI IMPERIA

Verso il Congresso Nazionale Genova 22-24 ottobre 2025

4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
5. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

Il dottore commercialista protagonista dell'innovazione sociale e dell'evoluzione delle imprese: una professione che non si ferma mai

“Non si può mai attraversare l’oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva”



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LA SPEZIA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SAVONA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI IMPERIA

Verso il Congresso Nazionale Genova 22-24 ottobre 2025

CONCLUSIONI

- ✅ L'art. 42-bis ha codificato prassi già affermate, ampliandone la portata.
- ⚖️ E' confermata la legittimazione delle trasformazioni e fusioni tra enti del Libro I.
- 📄 Permane la necessità di adempimenti procedurali, specie nei profili pubblicitari.
- 🔍 Centrale il ruolo dell'interprete nell'applicazione.
- 🔒 Necessità di garantire equilibrio tra elasticità normativa e tutela dei Terzi.

Il dottore commercialista protagonista dell'innovazione sociale e dell'evoluzione delle imprese: una professione che non si ferma mai

“Non si può mai attraversare l'oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva”



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LA SPEZIA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SAVONA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI IMPERIA

Verso il Congresso Nazionale Genova 22-24 ottobre 2025

Grazie per l'attenzione

Il dottore commercialista protagonista dell'innovazione sociale e dell'evoluzione delle imprese: una professione che non si ferma mai

“Non si può mai attraversare l'oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva”